

Prot. n. 49237 del 14/11/2013

Dott. V. Russo
14.11.2013

Corte dei Conti

Sezione Regionale di Controllo per la Calabria

CORTE DEI CONTI



0003192-14/11/2013-SC_CAL-T01-P

Al SINDACO
del Comune diCROTONE (KR)OGGETTO: invio deliberazione n. 75/2013

Per provvedimenti di competenza, si trasmette l'unita copia della deliberazione in epigrafe, adottata da questa Sezione nell'adunanza pubblica del 17 ottobre 2013, avente ad oggetto la pronuncia sul Rendiconto-Esercizio 2011, di codesto Ente.

Si fa presente che le conseguenti determinazioni assunte dal Consiglio Comunale, entro i termini di cui al dispositivo della delibera medesima, dovranno essere sollecitamente comunicate a questa Sezione, al fine di consentire l'espletamento degli ulteriori adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE della SEGRETERIA

dott.ssa Elena RUSSO

Deliberazione n. 75/2013

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CALABRIA

composta dai Magistrati

Dott. Roberto TABBITA	Presidente
Dott. Giuseppe GINESTRA	Consigliere
Dott. Natale LONGO	Consigliere
Dott. Cosmo SCIANCALEPORE	Referendario relatore

nella Camera di consiglio del 17 ottobre 2013

VISTA la legge 5 giugno 2003 n.131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001;

VISTO il regolamento n.14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art.1, co.166, della legge n.266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria 2006) che prevede l'obbligo per gli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi ed ai rendiconti degli enti;

VISTA la deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei conti n.10/AUT/2012/INPR, adottata il 12 giugno 2012 e depositata il 18 giugno 2012 (in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.171 del 24 luglio 2012), con la quale sono state approvate le linee guida per la redazione della relazione per il bilancio di previsione 2012 e del rendiconto 2011;

VISTO l'art.6 del D.Lgs. n.149 del 6 settembre 2011;

VISTO l'art. 148-bis del D.Lgs. n.267/2000;



VISTA la deliberazione n.2/AUT/2012/QMIG della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, depositata il 26 gennaio 2012, in ordine al procedimento previsto dall'art.6, co.2, del D.Lgs. n.149 del 6 settembre 2011;

VISTO il D.L. 10 ottobre 2012, n.174, convertito in Legge n.213 del 7 dicembre 2012 (G.U. n.286 del 7 dicembre 2012, S.O. n.206);

VISTA la deliberazione di questa Sezione n.36/2013, adottata e depositata l'11 luglio 2013, con la quale, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art.148-bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.6, co.2, del D.Lgs. 149/2011, essendo state accertate numerose irregolarità e criticità, è stato assegnato all'ente il termine di 60 giorni per adottare le varie misure correttive necessarie;

VISTA l'ordinanza n.35/2013 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il Magistrato Relatore Dott. Cosmo Sciancalepore;

FATTO

L'Organo di revisione del Comune di Crotona, ai sensi dell'art.1, commi 166 e seguenti della legge 266/2005, ha trasmesso il questionario relativo al consuntivo 2011 pervenuto alla Sezione in data 15 dicembre 2012 (prot. n.7699). Esaminato il questionario, con lettere prot. n.1466 e n.1467 del 18 aprile 2013, il Magistrato Istruttore ha instaurato regolare contraddittorio con l'Ente e con l'Organo di revisione. In tali lettere venivano richiesti chiarimenti e/o formulate osservazioni in merito a numerosi aspetti del rendiconto 2011. Con nota del 12 giugno 2013, pervenuta alla Sezione in data 13 giugno 2013 (prot. n.2070), il Sindaco e il Collegio dei Revisori hanno provveduto a fornire alcuni chiarimenti e informazioni.

Considerato che le risposte trasmesse dall'ente e dall'Organo di revisione con la nota indicata non hanno consentito di superare tutti i rilievi formulati dal Magistrato istruttore, con deliberazione n.36/2013, adottata l'11 luglio 2013, questa Sezione regionale di controllo accertava varie irregolarità e criticità rilevanti ai sensi dell'art.148-bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.6, co.2, del D.Lgs. 149/2011. Con la medesima delibera veniva quindi richiesta al Comune l'adozione, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, di vari atti e misure correttive necessarie a superare le varie irregolarità e criticità riscontrate.

In data 25 settembre 2013, prot. n.2839, è pervenuta a questa Sezione la nota dell'ente n.41014 del 23 settembre 2013 con la quale sono state trasmesse le deliberazioni del Consiglio Comunale n.59, n.60, n.61 e n.62 del 19 settembre 2013, concernenti il riconoscimento di diversi debiti fuori bilancio, nonché la deliberazione consiliare n.64 del 19 settembre 2013 avente ad oggetto *"Rendiconto 2011- Deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale di*



Controllo per la Calabria n.36 dell'11 luglio 2013 - Determinazioni". Con successiva nota n.41065 del 23 settembre 2013, l'ente, sempre con riferimento alla citata delibera della Sezione n.36/2013, ha trasmesso ulteriori atti concernenti il patto di stabilità Interno e la spesa del personale. E' infine pervenuto, con nota n.42526 del 30 settembre 2013 (acquisita al protocollo della Sezione n.2912 dell'8 ottobre 2013), il referto semestrale del Comune (art.148 del D.Lgs. 267/2000). Lo stesso, potenzialmente contenente vari elementi e dati utili ai fini della presente deliberazione, risulta però del tutto Incompleto.

DIRITTO

I. PREMESSA. QUADRO NORMATIVO.

L'art.1, co.166, della legge n.266/2005 (legge finanziaria 2006) prevede che *"gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo"*.

L'art.148-bis del D.Lgs. n.267/2000 (inserito dall'art.3 del D.L. 174/2012) stabilisce che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'art.1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n.266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità Interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art.119, co.6, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente. Lo stesso art.148-bis prevede, ancora, che l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nell'ambito delle verifiche prima indicate, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta, per gli enti interessati, l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

L'art.6, co.2, del D.Lgs. n.149/2011 dispone che, qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità

contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte, le necessarie misure correttive, la competente Sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. In tal caso, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 244 del D.Lgs. 267/2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a n.20 giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs. 267/2000.

Sia l'art. 6 del D.Lgs. 149/2011 che l'art. 3 del D.L. 174/2012 (inserendo l'art. 148-bis nel D.Lgs. 267/2000), evidentemente, hanno sensibilmente rafforzato i controlli attribuiti alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e hanno determinato il passaggio da un modello di controllo, di carattere meramente "collaborativo", privo di un effettivo apparato sanzionatorio e volto semplicemente a stimolare processi di autocorrezione, ad un modello di controllo cogente dotato di efficacia inibitoria (il citato art. 148-bis prevede la preclusione della attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria) e idoneo a determinare, attraverso un preciso iter procedimentale, il dissesto dell'ente (art. 6, co. 2, del D.Lgs. 149/2011).

Il dissesto è un istituto giuridico che, attraverso la procedura prevista dagli articoli 244 e seguenti del D.Lgs. 267/2000, consente agli enti in gravi difficoltà finanziarie di ripristinare gli equilibri di bilancio e garantire il regolare espletamento delle proprie funzioni fondamentali, assicurando al contempo la tutela di interessi primari relativi al buon andamento, alla continuità dell'azione amministrativa ed al mantenimento dei livelli essenziali delle prestazioni. Lo stato di dissesto si configura tutte le volte in cui l'ente non sia in grado di garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili (c.d. incapacità funzionale) ovvero quando esistono, nei confronti dell'ente, crediti liquidi ed esigibili di terzi rispetto ai quali lo stesso non possa validamente far fronte attraverso provvedimenti di riequilibrio o di riconoscimento di debiti fuori bilancio (c.d. insolvenza). Tali presupposti, alternativi tra loro, sono da ritenersi tassativi nel senso che, al loro ricorrere, l'ente è tenuto a dichiarare il dissesto, non sussistendo alcun margine di valutazione discrezionale, anche al fine di evitare un'ulteriore aggravarsi della situazione finanziaria. La decisione di dichiarare lo stato di dissesto finanziario non è quindi frutto di una scelta discrezionale dell'ente, rappresentando piuttosto una determinazione vincolata ed ineludibile in presenza dei presupposti di fatto fissati dalla legge. L'avverbio "validamente", utilizzato dall'art. 244 citato in relazione ai crediti liquidi ed esigibili di terzi, deve intendersi riferito al rispetto dei limiti normativi previsti dagli articoli

193 e 194 del D.Lgs. 267/2000, con particolare riguardo, in via esemplificativa, alle fonti di finanziamento dei debiti fuori bilancio, alle tipologie di debito riconoscibili, al numero massimo di annualità entro cui è consentito rateizzare le passività, alla capacità dell'ente di adempiere alle obbligazioni assunte nei tempi e con le modalità contrattualmente e normativamente previsti, alla possibilità dell'ente di ripianare il disavanzo di amministrazione e, più in generale, di salvaguardare gli equilibri di bilancio nei tempi e con le modalità stabilite dalla legge. La valutazione di grave insolvenza necessaria perché sia dichiarato il dissesto postula quindi un giudizio di sostenibilità finanziaria delle passività, anche in termini di cassa, alla luce delle reali capacità dell'amministrazione di ripristinare legittimamente gli equilibri di bilancio. Tale valutazione deve essere svolta, in concreto, in relazione alla specifica situazione finanziaria dell'ente quale emerge dai documenti contabili, anche attraverso il ricorso a particolari indici sintomatici della condizione di insolvenza irrecuperabile e quindi di stato di dissesto dell'ente. Detti indici sintomatici, come precisato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti (deliberazioni n.7/AUT/2011 e n.2/AUT/2012), possono essere individuati, in particolare, nel ricorrere delle seguenti condizioni: squilibrio nella gestione dei residui; mantenimento in bilancio di residui attivi sopravvalutati, risalenti ed inesigibili; crisi irreversibile di liquidità con ricorso sistematico ad anticipazioni di tesoreria; ingenti debiti fuori bilancio.

La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha formulato indirizzi operativi in merito alla procedura prevista dall'art.6 del D.Lgs. 149/2011 con la delibera n.2, depositata in data 26 gennaio 2012. La Sezione delle Autonomie ha rilevato che la stessa si svolge in due distinte fasi: *"la prima, necessaria, consiste in un giudizio prognostico sulla situazione di potenziale dissesto, preordinato alla proposta di misure correttive e alla verifica della loro adozione da parte dell'ente; la seconda, eventuale, ha inizio con la trasmissione degli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, per i provvedimenti di competenza"*. La stessa Sezione delle Autonomie, con la medesima deliberazione, ha inoltre ribadito gli indicatori, prima menzionati, relativi alla esistenza di una situazione di squilibrio finanziario.

Pertanto, in base alla normativa sopra richiamata, perché si dia luogo alla fase finale della procedura descritta dall'art.6, co.2, del D.Lgs. 149/2011 risulta necessario accertare il ricorrere contemporaneo di due distinti elementi: il perdurare dell'inadempimento, da parte dell'ente locale, delle misure correttive indicate dalla competente Sezione di controllo e la sussistenza, al momento della pronuncia, delle sopra indicate condizioni previste dall'art.244 del D.Lgs. 267/2000. La non completa sussistenza quindi, a giudizio della competente Sezione regionale di controllo, delle condizioni previste dall'art.244 citato, anche in presenza di un parziale inadempimento delle misure correttive precedentemente indicate, impedisce di dare corso alla fase finale del percorso tracciato dall'art.6, co.2, citato (c.d. "dissesto guidato").

* * * * *


II. CRITICITÀ ED IRREGOLARITÀ ACCERTATE DALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL RENDICONTO 2011 CON LA DELIBERAZIONE N.36/2013. MISURE CORRETTIVE ADOTTATE DAL COMUNE.

Con la deliberazione n.36/2013 alla quale si rinvia, avendo accertato varie irregolarità e criticità rilevante ai sensi e per gli effetti previsti dall'art.6, co.2, del D.Lgs. 149/2011 e dall'art.148-bis del D.Lgs. 267/2000, questa Sezione chiedeva al Comune l'adozione, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa deliberazione, di atti e misure correttive per: approvare nei termini di legge il rendiconto; evitare il superamento dei parametri di deficitarietà strutturale; migliorare la riscossione delle somme accertate; recuperare l'evasione tributaria anche per i tributi diversi da ICI e TARSU; rispettare l'art.179 del D.Lgs. 267/2000 per l'accertamento delle entrate; procedere ad un incisivo ed analitico ulteriore riaccertamento di tutti i residui attivi e passivi esistenti verificando le ragioni di mantenimento di ciascun residuo (non essendo sufficiente l'assenza di ragioni per la relativa cancellazione); procedere rapidamente alla riscossione delle entrate e dei residui attivi esistenti; accelerare le procedure di pagamento; segnalare alla Procura contabile regionale eventuali crediti prescritti presenti tra i minori residui attivi riaccertati a seguito dell'ulteriore riaccertamento richiesto; adottare, con urgenza, gli adempimenti dovuti a seguito della segnalazione ai sensi dell'art.153, co.6, del D.Lgs. 267/2000 da parte del dirigente del Settore Finanziario (prot. n.3281 del 21 gennaio 2013); procedere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio esistenti come stabilito dall'art.194 del D.Lgs. 267/2000; evitare la formazione di debiti fuori bilancio; rispettare scrupolosamente le norme in materia di impegno di spesa; limitare gli impegni di spesa ai soli servizi espressamente previsti dalla legge fino alla avvenuta adozione dei necessari provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio; effettuare una accurata ricognizione dei debiti fuori bilancio e delle passività potenziali esistenti procedendo ai pagamenti dovuti nei tempi previsti dalla legge; rispettare la normativa vigente in materia di tempestività dei pagamenti della P.A.; rispettare i limiti di spesa previsti dall'art.6 del D.L. 78/2010; limitare le spese di rappresentanza; effettuare la ricognizione delle partecipazioni societarie per gli adempimenti previsti dalla legge 244/2007; esigere dalle società partecipate inadempienti la nota Informativa di cui all'art.6, co.4, della legge 135/2012 asseverata dall'Organo di revisione e giustificare le ragioni delle discordanze rilevate nei reciproci debiti e crediti procedendo, se necessario, a vincolare parte dell'avanzo di amministrazione; limitare le spese per il personale; verificare le voci che compongono le risorse variabili della contrattazione integrativa; migliorare i risultati del conto economico; rispettare le varie indicazioni elencate nella parte motiva; trasmettere a questa Sezione tutti i dati e le informazioni indicate nella parte motiva.

A seguito della deliberazione di questa Sezione n.36/2013, il Comune di Crotona ha adottato la menzionata deliberazione C.C. n.64/2013, acquisita al protocollo di questa Sezione n.2839 del 25 settembre 2013. Da tale deliberazione e dalla ulteriore documentazione a disposizione di questa Sezione emerge quanto segue.


1) Nella deliberazione n.36/2013, è stato rilevato che l'ente, come per gli esercizi precedenti, ha approvato tardivamente sia il rendiconto 2011 (deliberazione Consiglio Comunale n.37 del 27 giugno 2012), che il rendiconto 2012 (delibera n.15 del 24 maggio 2013), in violazione del termine fissato dagli articoli 151 e 227 del D.Lgs. 267/2000 al 30 aprile dell'anno successivo. Alla luce dei vari richiami della Sezione in merito a tale adempimento, risulta evidentemente del tutto insufficiente la giustificazione fornita dall'ente nella deliberazione consiliare n.64/2013 *"il ritardo è stato determinato dall'accavallarsi di adempimenti che non hanno consentito, purtroppo, il rispetto del termine di legge per l'approvazione del rendiconto"*. Si rammenta nuovamente quanto disposto dall'art.227, co.2-bis, del D.Lgs. 267/2000.

2) Con riferimento ai parametri di deficitarietà strutturale, il Comune ha superato n.3 parametri nel 2010, n.2 parametri nel 2011 e n.4 parametri nel 2012. L'ente quindi, peggiorando sensibilmente la propria condizione nel corso dell'esercizio 2012, è molto vicino allo stato di deficitarietà strutturale che si materializza con il superamento di almeno n.5 parametri. In particolare, nel 2012, risultano superati i parametri concernenti i residui passivi ed i debiti fuori bilancio (già superati nell'esercizio 2011) e quelli riguardanti la presenza di procedimenti di esecuzione forzata e le misure di ripiano degli squilibri ai sensi dell'art.123 del D.Lgs. 267/2000. Con riferimento a quest'ultimo parametro, risulta che l'Ente ha utilizzato un consistente importo dell'avanzo di amministrazione per la copertura dei debiti fuori bilancio riconosciuti nell'esercizio 2012 (pag.12 della relazione dell'Organo di revisione al rendiconto 2012). Non sono stati forniti tutti i chiarimenti richiesti dalla Sezione in materia di superamento dei parametri di deficitarietà strutturale. Con particolare riferimento al parametro n.2 (*"volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con esclusione dell'addizionale Irpef, superiore al 42% dei valori d'accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III, esclusi i valori dell'addizionale Irpef"*), violato nel 2010, nella nota del 12 giugno 2013, l'ente ha comunicato che il rispetto dello stesso nell'esercizio 2011 *"è dovuto ad una maggiore riscossione delle entrate proprie rispetto agli anni precedenti"*. Non è stato però dimostrato dal Comune che il rispetto del parametro in argomento è avvenuto, nell'esercizio 2011, solo ed esclusivamente per un effettivo miglioramento della riscossione delle proprie entrate e, quindi, prescindere dalla circostanza che i vecchi trasferimenti erariali, allocati fino al 2010 al Titolo II dell'entrata, dal 2011, sono confluiti al Titolo I (sotto forma di compartecipazione all'IVA e Fondo sperimentale di riequilibrio). E' presumibile che il rispetto del parametro di deficitarietà indicato non deriva solo dall'asserito miglioramento della capacità di riscuotere ma anche dalle recenti modifiche in materia di trasferimenti erariali. L'ente, nella delibera n.64/2013, ha comunicato l'impegno ad adottare ogni possibile correttivo gestionale teso al miglioramento dei parametri che hanno evidenziato maggiori criticità. Tuttavia, come rilevato nella delibera della Sezione n.36/2013, rimane particolarmente grave la situazione dei debiti fuori bilancio. La situazione è peraltro peggiorata, nel corso dell'esercizio 2012, anche per il superamento del parametro di



deficitarietà concernente le misure di ripiano degli squilibri ai sensi dell'art.193 del D.Lgs. 267/2000. Come riportato successivamente, il superamento del parametro concernente i debiti fuori bilancio presenta, nell'esercizio 2012, una percentuale più che raddoppiata rispetto agli esercizi precedenti (7%), e permarrà sicuramente anche nell'esercizio 2013 (visti i riconoscimenti di debiti fuori bilancio effettuati). Tale parametro, peraltro, nell'esercizio 2012, avrebbe presentato risultati ancora più critici se, come successivamente indicato, fossero stati tempestivamente effettuati gli adempimenti dovuti a seguito della sentenza n.374/2011 della Corte di Appello di Catanzaro relativa alla vertenza "Eredi Ciliberto". Ciò posto, i rilievi contenuti nella delibera della Sezione n.36/2013, concernenti i parametri di deficitarietà strutturali, permangono anche in seguito alla deliberazione del Consiglio comunale n.64/2013.

3) Il Comune di Crotone ha accertato, con riferimento all'esercizio 2011, un consistente risultato di amministrazione pari ad euro 9.413.967,41. Tale risultato è formato prevalentemente (90,49%) da un avanzo non vincolato (euro 8.518.970,44). Analoga situazione si ripete nell'esercizio 2012. Il risultato di amministrazione accertato con il rendiconto 2012 ammonta infatti ad euro 15.107.011,53, di cui euro 79.633,83 di fondi vincolati (pari solo allo 0,53%), euro 3.562.593,09 di fondi per finanziamento di spese in conto capitale ed euro 11.464.784,61 (pari al 75,89%) di fondi non vincolati. Come rilevato dalla Sezione nella deliberazione n.36/2013, ciò risulta palesemente in contrasto con il principio contabile n.3, punto n.59, in base al quale *"i fondi non vincolati hanno carattere residuale"*. Con riferimento all'esercizio 2012, i fondi non vincolati, ammontanti ad euro 11.464.784,61, sono stati suddivisi dall'ente in *"accantonamento per svalutazione crediti"* (euro 2.387.304,14) ed *"accantonamento per debiti fuori bilancio e passività potenziali"* (euro 9.077.480,47). La Sezione, nel condividere tale operato fermo restando quanto sopra riportato, con la precedente deliberazione n.36/2013, ha già evidenziato che le voci indicate dovrebbero confluire nell'avanzo vincolato. L'ente non ha comunicato alcuna misura correttiva in merito a tale aspetto. La Sezione, nella medesima deliberazione, aveva poi rilevato che l'importo accantonato per i debiti fuori bilancio (euro 9.077.480,47) assorbe buona parte dell'avanzo e poteva non essere sufficiente a coprire i numerosi debiti fuori bilancio e le passività potenziali di importo ben superiore all'importo accantonato. L'ente ha comunque successivamente posto rimedio a tale situazione attraverso la rateizzazione triennale del debito "eredi Ciliberto". In ordine alla presenza di consistenti residui attivi vetusti, sia nel 2011 (26,61% dei residui ante 2007 rispetto al totale al 31 dicembre 2011), che nel 2012 (23,66% dei residui ante 2008 rispetto al totale al 31 dicembre 2012), che vanno ad incidere sulla attendibilità dell'avanzo di amministrazione accertato, l'ente ha comunicato di aver proceduto, dopo la deliberazione n.36/2013 di questa Sezione, ad un riaccertamento straordinario dei residui (determinazione dirigenziale n.2217 del 17 settembre 2013) che ha portato all'eliminazione di residui attivi per euro 4.169.695,21 e di residui passivi per euro 4.717.740,67. L'ampio ed incisivo riaccertamento dei residui recentemente effettuato dall'ente in sede correttiva conferma la fondatezza delle perplessità che erano state espresse in merito, più volte, da questa Sezione. Il



Comune ha attestato che gli accertamenti di entrata sono rispettosi dell'art.179 del D.Lgs. 267/2000 e che non sono stati segnalati crediti prescritti tra i minori residui attivi riaccertati. Dubbi sulla attendibilità dell'avanzo di amministrazione accertato permangono anche in relazione alla insufficiente definizione dei crediti e debiti reciproci con le società partecipate (art.6, co.4, del D.L. 95/2012). Il Comune ha quindi adempiuto solo parzialmente a quanto richiesto in merito al risultato di amministrazione da questa Sezione con la deliberazione n.36/2013.

4) Con riferimento agli accertamenti relativi alle *sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada e recupero dell'evasione tributaria*, in merito ai quali la Sezione, nella deliberazione n.36/2013, ha rilevato la scarsa riscossione, l'Ente, nella deliberazione consiliare n.64/2013, ha attestato che gli accertamenti sono conformi a quanto disposto dall'art.179 del D.Lgs. 267/2000. Ha assicurato, inoltre, il costante monitoraggio della situazione e ha specificato, per le sanzioni del Codice della strada, che le spese correlate vincolate a residui passivi del titolo I vengono attivate solo ed esclusivamente in relazione alla effettiva riscossione. Con particolare riferimento alle entrate da recupero evasione tributaria per "altri tributi", il Comune ha fatto presente che sono stati predisposti ruoli di riscossione coattiva per "Imposta sulla pubblicità" e "Tosap", perfezionati nell'esercizio 2013, accertati ed affidati ad Equitalia per la riscossione. Fermo restando che, come rilevato da questa Sezione nella deliberazione n.36/2013, in relazione alle entrate per sanzioni da Codice della strada e recupero dell'evasione tributaria, permane una bassa percentuale di riscossione, l'ente è tenuto ad adottare ogni utile misura correttiva. Il Comune ha quindi adempiuto solo parzialmente a quanto richiesto in merito da questa Sezione con la deliberazione n.36/2013.


5) Con riferimento alla gestione dei residui, l'Ente, come risulta dalla deliberazione consiliare n.64/2013, in ottemperanza a quanto disposto dalla Sezione nella deliberazione n.36/2013, ha provveduto ad effettuare un riaccertamento straordinario dei residui (determinazione dirigenziale n.2217 del 17 settembre 2013). Tale riaccertamento, come già indicato, ha determinato la eliminazione di residui attivi per euro 4.169.695,21 e di residui passivi per euro 4.717.740,67. Come già riportato, l'ampio ed incisivo riaccertamento dei residui recentemente effettuato dall'ente in sede correttiva conferma la fondatezza delle perplessità che erano state espresse in merito, più volte, da questa Sezione. Il Comune ha anche specificato, al riguardo, che non sono stati segnalati crediti prescritti tra i minori residui attivi riaccertati. Anche dopo l'ultimo riaccertamento straordinario effettuato, permangono tuttavia seri dubbi (principalmente a causa del fatto che il relativo accertamento è stato effettuato parecchi anni fa senza successiva riscossione) sul ribadito mantenimento di alcuni residui attivi, anche di ingente importo, che potrebbero essere in tutto o in parte inesigibili o insussistenti (es. vari trasferimenti da Stato, Regione, Provincia e Aterp, proventi di servizi cimiteriali e dell'acquedotto comunale, rimborso IVA 2003, alienazione patrimoniale del 2005, ecc.). L'Ente ha fatto presente che lo stralcio dei minori residui attivi riaccertati con riferimento al rendiconto 2012 (euro 5.541.491,64) è avvenuto in via prudenziale in quanto i residui

corrispondenti sono stati iscritti contestualmente nel conto del patrimonio nella voce crediti di dubbia esigibilità e che per gli stessi prosegue l'attività di riscossione dei ruoli ad opera di Equitalia. Il Comune ha giustificato i ritardi nella riscossione dei residui attivi del titolo IV con il ritardato pagamento "degli enti finanziatori e, in particolare, della Regione Calabria" evidenziando, inoltre, che "la lentezza della riscossione è solo apparente in quanto trattasi di residui attivi derivanti da accertamenti di entrata di finanziamenti ai quali corrispondono residui passivi del titolo II derivanti da corrispondenti impegni; accertamenti e impegni assunti a seguito della concessione del finanziamento. La loro realizzazione, quindi, segue gli stadi di avanzamento delle opere in relazione ai quali matura il diritto alla riscossione e l'obbligo di pagamento ai fornitori". Alla luce di quanto emerso, risulta necessario tuttavia evidenziare che, con riferimento a contratti e pagamenti conseguenti a finanziamenti di terzi (es. Stato, Regione, ecc.), il rapporto contrattuale e i relativi obblighi (anche di pagamento), normalmente, non riguardano il soggetto finanziatore ma solo il soggetto finanziato contraente. Ciò posto, permane, comunque, la necessità, per l'ente, di incrementare le attività volte alla riscossione dei residui attivi vetusti. Il mantenimento di ingenti residui attivi vetusti anche dopo il recente riaccertamento effettuato appesantisce notevolmente il bilancio dell'ente. A partire dall'esercizio finanziario 2012, infatti, è obbligatorio iscriverne nella parte corrente della spesa un fondo di svalutazione crediti normalmente non inferiore al 25% dei residui attivi dei Titoli I e III di anzianità superiore a 5 anni (art.6, co.17, del D.L. 95/2012) e la relativa quota di spesa prevista in bilancio non può essere impegnata. Anche per i residui passivi, nonostante il citato riaccertamento effettuato in sede di misure correttive, le criticità precedentemente rilevate non possono ritenersi del tutto superate. In conclusione, pur effettuando una incisiva attività di riaccertamento dei residui a riscontro di quanto richiesto da questa Sezione, le criticità emerse in materia di residui non risultano del tutto superate. Il Comune, pertanto, in occasione della approvazione del rendiconto 2013, dovrà procedere ad una attenta e capillare attività di riaccertamento dei residui tuttora presenti in bilancio. Particolare attenzione dovrà essere ovviamente riservata ai residui di anzianità superiore a 5 anni. L'attività di riaccertamento dei residui è strettamente legata alla certezza ed attendibilità delle risultanze della gestione economica e finanziaria (Corte costituzionale, n.138/2013).

6) Come esposto nella deliberazione della Sezione n.36/2013, la situazione dei debiti fuori bilancio del Comune di Crotona, accertata nel 2011, risulta particolarmente critica. Tale situazione si è ulteriormente aggravata nel corso degli esercizi 2012 e 2013. Con riferimento ai debiti fuori bilancio, riconosciuti nell'esercizio 2011, per un ammontare di euro 1.304.667,00 (euro 880.733,00 di parte corrente ed euro 423.934,00 in conto capitale), di cui euro 969.801,00 da sentenze esecutive ed euro 334.866,00 da acquisizione di beni e servizi senza impegni di spesa, l'Ente, nella deliberazione consiliare n.64/2013, ha comunicato di aver regolarmente pagato l'importo di euro 1.300.347,00 (pari al 99,67%) e che risultano da liquidare euro 4.320,00. Per quanto concerne i debiti fuori bilancio, riconosciuti nell'esercizio 2012, pari all'enorme importo di euro 3.092.467,00 (euro 1.685.343,12 di parte corrente ed




euro 1.407.307,04 in conto capitale), di cui euro 639.785,00 da sentenze esecutive ed euro 2.452.682,00 da acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa, Il Comune ha fatto presente di aver pagato l'importo di euro 3.089.988,22 (pari al 99,92%), mentre il rimanente importo di euro 3.058,94 è in corso di pagamento. Nel richiamare quanto diffusamente esposto nella delibera n.36/2013, pur dando atto al Comune di riuscire ad effettuare, quasi integralmente, i pagamenti dovuti a seguito del riconoscimenti di debiti effettuati, si ribadisce la gravità del perdurare, da parte dell'Ente, anche nell'esercizio 2013 (come di seguito riportato), del riconoscimento di debiti fuori bilancio, di ingentissimo importo, per acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa, nonostante i ripetuti richiami della Sezione e nonostante, come sopra esposto, Il Comune abbia attestato di aver richiamato i propri uffici "ad evitare l'acquisto di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2, e 3 dell'art.191 del TUEL". Con riferimento ai debiti fuori bilancio che risultavano ancora da riconoscere alla data del 31 dicembre 2012, risultanti nella relazione relativa al rendiconto 2012 dell'Organo di Revisione (pagine 53/55), segnalati dai dirigenti di settore per un importo di euro 271.015,26 (tra cui, ancora una volta, anche debiti derivanti da acquisizione di beni e servizi), l'Ente, nella deliberazione n.64/2013, ha comunicato che, alla data della deliberazione stessa, risultano riconosciuti con relativi provvedimenti consiliari debiti fuori bilancio per euro 35.855,83 derivanti da sentenze esecutive e debiti fuori bilancio per euro 197.166,50 derivanti, ancora una volta, da acquisizione di beni e servizi senza impegno di spesa. Per un ulteriore debito di euro 36.878,58, l'ente ha comunicato che "sono in corso di approfondimenti finalizzati ad una rideterminazione in diminuzione dell'importo originario". Oltre a questi ultimi debiti fuori bilancio comunicati nella delibera consiliare n.64/2013, come già evidenziato da questa Sezione nella delibera n.36/2013, l'Ente ha proceduto al riconoscimento di ulteriori debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive nel corso dell'esercizio 2013 (deliberazioni del Consiglio Comunale da n.17 a n.43 del 24 maggio 2013), per un totale di euro 530.168,22. Ciò posto, i debiti fuori bilancio finora riconosciuti dal Comune di Crotone nell'esercizio 2013, ammontano ad un importo di euro 763.490,55. A tale già ingente somma va sommato il debito concernente i n.4 contenziosi "eredi Ciliberto", in ordine ai quali, come di seguito esposto, a seguito di un accordo transattivo, è stato riconosciuto un debito fuori bilancio di euro 12.018.496,46 (comprensivo di spese legali). L'Ente non ha chiarito il motivo per il quale il debito fuori bilancio concernente le varie vertenze "Eredi Ciliberto" non risultasse nelle dichiarazioni dei dirigenti sui debiti fuori bilancio, né sono stati forniti chiarimenti in merito alla attestazione, da parte dell'Organo di Revisione, nei questionari concernenti il rendiconto 2010 e il rendiconto 2011, della inesistenza di passività probabili e/o insussistenze passive probabili, puntualmente disattesa dalla costante presenza di debiti fuori bilancio, peraltro di consistenza sempre maggiore. Con riferimento alla segnalazione operata, sempre in merito alla vertenza "eredi Ciliberto", ai sensi dell'art.153, co.6, del D.Lgs. 267/2000 da parte del dirigente del Settore finanziario (prot. n.3281 del 21 gennaio 2013), l'Ente ha specificato che la sospensione delle attestazioni di copertura finanziaria, prevista dall'art.22 del regolamento di contabilità,



opera per il tempo limitato di sette giorni per cui non ha, di fatto, determinato conseguenze sul normale iter procedurale delle spese, né ha prodotto danni. Non risulta però adottata nei termini previsti (30 giorni dal ricevimento della segnalazione) la necessaria deliberazione consiliare di riequilibrio (art.153, co.6, ultimo periodo, D.Lgs. 267/2000). Con la deliberazione consiliare n.59/2013, a seguito di accordo transattivo con la controparte, l'ente ha proceduto al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio relativo alle vertenze in argomento (n.4 giudizi tra i quali il giudizio sfociato nella sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n.374 dell'8 marzo 2011, con condanna a sfavore dell'Ente per un importo di euro 16.598.395,05), concordando il pagamento della somma complessiva di euro 11.500.000,00 (da corrispondere in tre annualità, con decorrenza dicembre 2013, secondo le modalità previste dell'atto transattivo). Con la medesima deliberazione, sono stati riconosciuti, inoltre, debiti fuori bilancio di euro 170.267,45 per spese di registrazione delle sentenze già emesse e di euro 348.229,01 per compensi professionali in favore del legale dell'ente, da corrispondere in tre annualità con decorrenza dicembre 2013. L'ente farà fronte alla spesa indicata (complessivamente pari a euro 12.018.496,46) mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione anno 2012 e per euro 4.001.657,00 con risorse di bilancio disponibile (riservandosi comunque di utilizzare, in alternativa, eventuali risorse derivanti da alienazione di beni patrimoniali o altre previste dalla legge). Come risulta dall'atto di transazione del 18 settembre 2013, l'ente si impegna a corrispondere euro 4.000.000,00 entro il 20 dicembre 2013, euro 4.000.000,00 entro il 20 dicembre 2014 ed euro 3.500.000,00 entro il 20 dicembre 2015. Risulta inoltre che, tenuto conto della lunga rateizzazione, senza interessi, "I termini dei pagamenti delle varie rate debbono ritenersi improrogabili, salva l'eccezionale facoltà del comune di chiedere una proroga di sei mesi delle rate in scadenza al 20 dicembre 2014 e dicembre 2015, riconoscendo ai creditori, per tale differimento, gli interessi al tasso legale, incrementato di tre punti" (art.4 della transazione). Ciò posto, l'ente dovrà comunicare a questa Sezione l'avvenuto pagamento della prima rata indicata nell'atto transattivo di euro 4.000.000,00 e della prima rata concernente le spese per registrazione sentenze e compensi professionali (punto n.2 della deliberazione n.59/2013). Particolare attenzione deve essere riservata dal Comune al pagamento di questo gigantesco debito e degli altri debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso del 2013 nei tempi stabiliti dall'art.194 del D.Lgs. 267/2000. L'art.194 citato, nel caso di rateizzazione, impone di procedere al pagamento del debito fuori bilancio riconosciuto entro n.3 anni finanziari, compreso quello in corso. Il pagamento dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2013 e per i quali è stato convenuto con i creditori un piano di rateizzazione dovrà pertanto avvenire, improrogabilmente, entro il 31 dicembre 2015. Non potrà pertanto avere applicazione l'art.4 della transazione sottoscritta dal Comune con gli eredi Ciliberto il 18 settembre 2013 nella parte in cui consente al Comune la possibilità di superare il termine indicato. Per evitare squilibri finanziari, vista l'entità degli importi previsti, i pagamenti delle singole rate degli anni 2014 e 2015 della transazione con gli eredi Ciliberto dovranno, comunque, avvenire entro il termine di ciascun esercizio finanziario. Corre l'obbligo poi di



segnalare, in relazione al debito con gli eredi Ciliberto, che la deliberazione G.C. n.245/2013 e la successiva transazione del 18 settembre 2013 non risultano preceduti, come richiesto dalla legge (art.239, co.1, lett. B, del D.Lgs. 267/2000), dal parere dell'Organo di revisione (comunque espresso in senso favorevole in occasione della successiva deliberazione n.59/2013 di riconoscimento della legittimità del relativo debito). L'ente, al termine dell'esercizio 2013, dovrà attestare anche lo stato dei pagamenti concernenti gli ulteriori debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2013 (per un totale di euro 763.490,55). Con riferimento, infine, alle passività potenziali individuate dall'Organo di revisione nella nota n.860 del 19 febbraio 2013 (trasmessa alla Sezione per conoscenza ed acquisita al prot. n.907 del 28 febbraio 2013) nella quale emergeva una potenziale situazione debitoria ancora più allarmante vista la presenza di un elevato numero di vertenze in essere nei confronti dell'Ente, alcune delle quali qualificate con "rischio certo", per l'enorme importo totale di euro 44.104.856,89, il Comune, nella deliberazione n.64/2013, ha precisato che tale importo fa riferimento ad una stima generica nella quale risultavano ricomprese le vertenze Ciliberto (ora definite e che nella nota dell'Organo di revisione ammontavano a circa 30 milioni di euro) e altri contenziosi, alcuni dei quali attualmente non esistenti. La situazione dei debiti fuori bilancio rimane comunque estremamente grave, sia sotto il profilo della necessità di procedere puntualmente agli ingenti pagamenti previsti dopo i riconoscimenti, sia per la ricorrente ed ingiustificabile presenza di numerosi e cospicui debiti derivanti anche da acquisizioni di beni e servizi senza preventivo impegno di spesa. A proposito di quest'ultima tipologia di debito fuori bilancio, si evidenzia nuovamente che il riconoscimento del debito fuori bilancio per acquisizione di beni e servizi senza impegno di spesa non è automatico, ma presuppone una valutazione, da parte del Consiglio Comunale, dell'esistenza delle condizioni espressamente previste dalla normativa. In particolare, si può procedere al riconoscimento di tale tipologia di debito solo quando vi è l'accertamento della sussistenza, non solo della utilità pubblica nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza, ma anche quello dell'arricchimento senza giusta causa (principio contabile n.2, punto n.98). L'Organo consiliare, nel riconoscere il debito, è tenuto ad accertare anche le cause per le quali gli organi dell'amministrazione attiva dell'Ente non hanno seguito la regolare procedura di acquisizione del bene o del servizio in questione e ad accertare le eventuali responsabilità, da evidenziare nella delibera di riconoscimento, al fine di evitare che si ripetano situazioni di irregolarità nella gestione delle procedure di acquisto dei beni e servizi. Considerato che il riconoscimento del debito fuori bilancio è un istituto di carattere eccezionale che non è volto a consentire di effettuare spese in difformità dai consueti iter procedurali ma solo a ricondurre, in alcuni casi particolari, alcune tipologie di spesa nel sistema del bilancio dell'ente, il Comune deve rispettare rigorosamente la normativa in materia di impegno di spesa al fine di evitare l'insorgere di nuovi debiti fuori bilancio, il cui riconoscimento deve essere sempre segnalato alla Procura contabile regionale (art.23, co.5, della legge 289/2002). Si segnala, infine, che ulteriori partite debitorie potrebbero emergere a




seguito del pieno adempimento di quanto disposto dall'art.6, co.4, della legge 135/2012 in materia di verifica dei crediti e debiti reciproci tra ente e società partecipate.

7) L'ente ha comunicato di adottare puntualmente le prescrizioni normative previste al fine di garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti (art.9 del D.L. 78/2009). Come già evidenziato più volte, permangono tuttavia le criticità derivanti dalla inosservanza delle regolari procedure di spesa, con riferimento ai ripetuti ed ingenti debiti fuori bilancio riconosciuti per acquisizione di beni e servizi senza impegno di spesa (anche nel 2013). Ciò posto, con la delibera n.64/2013, il Comune si è nuovamente impegnato a migliorare le fasi delle procedure di spesa al fine di evitare il continuo insorgere di debiti fuori bilancio. Tale impegno dovrà essere effettivamente mantenuto, anche in considerazione del fatto che l'inosservanza delle regole in materia di procedure di spesa costituisce una delle cause più frequenti e rilevanti del dissesto. Identico impegno è stato assunto in ordine al contenimento delle spese previste dall'art.6 del D.L. 78/2010 riguardante la "riduzione dei costi degli apparati amministrativi".

8) L'ente non ha terminato l'iter di ricognizione delle società partecipate e non ha pienamente adempiuto agli obblighi previsti in materia di ricognizione dei debiti e crediti reciproci con le società partecipate (art.6, co.4, del D.L. 95/2012). Il rendiconto 2012 è stato quindi approvato in assenza di una corretta ed adeguata verifica dei crediti e debiti reciproci tra ente e società partecipate. Quest'ultima inottemperanza può occultare debiti del Comune nei confronti di tali soggetti e pone dubbi sulla attendibilità del risultato di amministrazione accertato con il rendiconto 2012. Al riguardo, in base a quanto indicato nella delibera consiliare n.64/2013, risulta che l'ente sta provvedendo ad adottare gli opportuni correttivi. Il Comune ha indicato una serie di attività svolte, in sede di misure correttive, per rispettare la normativa indicata (diffide ad alcune società partecipate per l'assenza di asseverazione da parte degli organi di revisione di alcune società o per l'omessa comunicazione dei dati) e ha comunicato che non emergono partite debitorie occulte ma solo "fisiologiche discordanze" fra i debiti e crediti reciproci. Con riferimento a tali discordanze si evidenzia che occorre sempre individuare la ragione delle stesse. La norma citata, inoltre, obbliga gli enti interessati ad adottare senza indugio (e comunque entro la fine dell'esercizio finanziario) i provvedimenti necessari al fine della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie. In relazione alla mancata ultimazione della procedura di ricognizione delle società partecipate prevista dalla legge 244/2007, nel ribadire quanto già indicato in merito alle partecipazioni societarie nella precedente deliberazione n.36/2013 (punto n.12), si segnala nuovamente che il mantenimento di una partecipazione antieconomica e non conveniente può determinare danno erariale (Corte dei conti, II sez. Appello, 6 giugno 2013, n.402).

9) Sono stati forniti vari chiarimenti in materia di spese del personale e contrattazione integrativa. Non sono stati tuttavia forniti i dati concernenti l'andamento della spesa per incarichi di collaborazione autonoma.



10) Il Comune si è limitato a fornire spiegazioni in merito al peggioramento del risultato del conto economico senza tuttavia dare adeguate indicazioni in ordine alle misure che intende adottare per migliorare i dati relativi alla contabilità economica.

* * * * *

III. ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'ART.148-BIS DEL D.LGS. 267/2000 E DELL'ART.6, CO.2, DEL D.LGS. 149/2011 IN RELAZIONE ALLA COMPLESSIVA SITUAZIONE FINANZIARIA DEL COMUNE. CONCLUSIONI.

Come esposto in premessa, l'art.148-bis del D.Lgs. 267/2000 prevede che l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nell'ambito delle verifiche prima indicate, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta, per gli enti interessati, l'obbligo di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti (deliberazione n.2/2012) come precedentemente riportato, ha formulato i primi indirizzi operativi ai fini dell'applicazione dell'art.6, co.2, del D.Lgs. n.149/2011, precisando, tra l'altro, quelli che sono gli indicatori di una situazione di squilibrio finanziario in grado di provocare il dissesto dell'ente, "ravvisabili nelle seguenti fattispecie: squilibri nella gestione dei residui, mantenimento in bilancio di residui attivi sopravvalutati, risalenti ed inesigibili; crisi irreversibile di liquidità con ricorso sistematico ad anticipazioni di tesoreria di notevole entità; ingenti debiti fuori bilancio; sopravvalutazione di entrate e sottovalutazione di spese".

Ciò posto, come ampiamente riportato nel precedente paragrafo, con riferimento alla situazione finanziaria del Comune di Crotona, le criticità indicate nella precedente deliberazione di questa Sezione n.36/2013, rilevanti per l'art.148-bis del D.Lgs. 267/2000 e per l'art.6, co.2, del D.Lgs. 149/2011, risultano in parte superate e non si rilevano, al momento, in modo significativo, fermo restando quanto riportato in tema di debiti fuori bilancio, i presupposti necessari per procedere al dissesto dell'ente. In particolare, dopo la deliberazione di questa Sezione n.36/2013, l'ente ha proceduto ad un rilevante (anche se ancora insufficiente) riaccertamento straordinario dei residui (D.D. n.2217/2013) e al riconoscimento (con copertura finanziaria) di vari debiti fuori bilancio, anche di ingente importo come quello relativo alla vertenza "eredi Ciliberto". Non si registrano invece significativi miglioramenti, nel corso del 2013, rispetto al passato, in relazione ai parametri di deficitarietà strutturale, alla riscossione delle entrate e alla ricognizione dei debiti e crediti reciproci con le società partecipate. L'ente non presenta rilevanti problemi di cassa, non risulta aver fatto ricorso alla anticipazione di

liquidità di cui al D.L. 35/2013 e riesce a pagare i pur ingenti debiti fuori bilancio riconosciuti. Particolare attenzione deve essere comunque riservata dal Comune al pagamento dei vari debiti fuori bilancio, riconosciuti nel corso del 2013, nei tempi stabiliti dall'art.194 del D.Lgs. 267/2000. L'art.194 citato, nel caso di rateizzazione, impone di procedere al pagamento del debito fuori bilancio riconosciuto entro n.3 anni finanziari, compreso quello in corso. Il pagamento dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2013 per i quali è stato convenuto con i creditori un piano di rateizzazione dovrà pertanto avvenire, improrogabilmente, entro il 31 dicembre 2015. Non potrà, pertanto, avere applicazione l'art.4 della transazione sottoscritta dal Comune con gli eredi Ciliberto il 18 settembre 2013 nella parte in cui consente al Comune la possibilità di superare il termine indicato. Per evitare squilibri finanziari, vista l'entità degli importi previsti, i pagamenti delle singole rate degli anni 2014 e 2015 della transazione con gli eredi Ciliberto dovranno comunque avvenire entro il termine di ciascun esercizio finanziario.

Il Comune di Crotona (nella persona del Sindaco) non ha sostanzialmente ottemperato all'obbligo, previsto dall'art.148, co.1, del D.Lgs. 267/2000, di trasmettere a questa Sezione il referto (riferito al primo semestre 2013) sulla regolarità della gestione e sulla efficacia ed adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato. Il referto pervenuto a questa Sezione l'8 ottobre 2013 (prot. n.2912) è infatti largamente incompleto. Tale sostanziale inottemperanza non può essere assolutamente giustificata, come ritiene il Comune, dalla circostanza che lo stesso Comune, avvalendosi della proroga prevista dall'art.8 del D.L. 102/2013, non ha tuttora proceduto alla approvazione del bilancio di previsione 2013. Tale referto è espressamente finalizzato a consentire alle Sezioni regionali della Corte dei conti la verifica semestrale della legittimità e regolarità della gestione nonché il funzionamento dei controlli interni al fine del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio dell'ente locale. Esso, inoltre, se fosse stato correttamente compilato, avrebbe fornito una serie di dati ed elementi utili ai fini della presente deliberazione. Ciò premesso, non può quindi escludersi la presenza, nell'esercizio 2013, di illegittimità e/o irregolarità rilevabili grazie al referto indicato e non emerse nel corso della istruttoria condotta in relazione ai rendiconti 2011 e 2012.

Come già riportato, lo stato di dissesto si configura tutte le volte in cui, tra l'altro, esistono nei confronti dell'ente crediti liquidi ed esigibili di terzi rispetto ai quali lo stesso non possa validamente far fronte attraverso provvedimenti di riequilibrio o di riconoscimento di debiti fuori bilancio (c.d. Insolvenza). Per valutare la sussistenza dello stato di dissesto finanziario occorre verificare vari aspetti, tra i quali, il numero massimo di annualità entro cui è consentito, per legge, rateizzare le passività e la capacità dell'ente di adempiere alle obbligazioni assunte nei tempi e con le modalità contrattualmente e normativamente previsti. In base alla normativa sopra richiamata, inoltre, perché si dia luogo alle fasi successive della procedura descritta dall'art.6, co.2, del D.Lgs. 149/2011 risulta necessario accertare il ricorrere contemporaneo di due distinti elementi: il perdurare dell'inadempimento, da parte dell'ente locale, delle misure correttive indicate dalla competente Sezione di controllo e la sussistenza, al momento della pronuncia, delle sopra indicate condizioni previste dall'art.244 del D.Lgs.

267/2000 (Incapacità funzionale e/o insolvenza).

Come illustrato nella presente deliberazione, il Comune di Crotona ha realizzato parte delle misure correttive richieste da questa Sezione con la deliberazione n.36/2013, superando una parte delle criticità rilevate. Nel contempo, non ricorrono le condizioni previste dall'art.244 del D.Lgs. 267/2000 (dissesto finanziario), sempre che il Comune proceda ai pagamenti dei debiti fuori bilancio riconosciuti con le modalità e i tempi imposti dall'art.194 del D.Lgs. 267/2000. Non ricorrono pertanto, al momento, le condizioni per procedere alla ulteriore fase prevista dall'art.6, co.2, del D.Lgs. 149/2011 (c.d. "dissesto guidato") con trasmissione degli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

Con riferimento a quanto previsto dall'art.148-bis del D.Lgs. 267/2000, alla luce di quanto precedentemente descritto e, quindi, principalmente a seguito dell'avvenuto riconoscimento dei debiti fuori bilancio nel corso del 2013, non sussistono le condizioni che comportano la preclusione di cui alla norma indicata. Tali condizioni, tuttavia, si materializzerebbero inevitabilmente nell'ipotesi in cui il Comune non procedesse a pagare i debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso del 2013 secondo i tempi e le modalità indicate dall'art.194 del D.Lgs. 267/2000.

Resta comunque fermo l'obbligo per il Comune di procedere, senza alcun indugio e in tempi rapidi, ad adottare tutti gli atti utili per l'integrale rispetto di quanto indicato da questa Sezione nella presente e nella precedente deliberazione n.36/2013, specie in riferimento ai parametri di deficitarietà, alla riscossione delle entrate, al rispetto delle procedure di spesa, alle partecipazioni societarie e alla ricognizione dei debiti e crediti reciproci con le società partecipate.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria

DELIBERA

1) Di accertare il parziale adempimento, da parte del Comune di Crotona, delle misure correttive richieste da questa Sezione con la deliberazione n.36/2013.

2) Di accertare l'assenza di profili di criticità idonei a provocare, ai sensi dell'art.6, co.2, del D.Lgs. 149/2011, il dissesto finanziario dell'ente, sempre che il Comune proceda al pagamento dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2013 nei tempi e con le modalità stabilite dall'art.194 del D.Lgs. 267/2000.

3) Di dichiarare l'assenza delle condizioni comportanti la preclusione di cui all'art.148-bis del D.Lgs. 267/2000, sempre che il Comune proceda al pagamento dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2013 nei tempi e con le modalità stabilite dall'art.194 del D.Lgs. 267/2000.



4) Di stabilire che il Comune dovrà procedere, senza alcun indugio ed in tempi rapidi, ad adottare tutti gli atti utili per l'integrale rispetto di quanto indicato da questa Sezione nella presente e nella precedente deliberazione n.36/2013, specie in riferimento ai parametri di deficiarietà, alla riscossione delle entrate, al rispetto delle procedure di spesa, alle partecipazioni societarie e alla ricognizione dei debiti e crediti reciproci con le società partecipate.

ORDINA

che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Crotona.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2013.

IL MAGISTRATO RELATORE
(Dott. Cosmo SCIANCALEPORE)
Cosmo Sciancalepore



IL PRESIDENTE
(Dott. Roberto TABBITA)
Roberto Tabbita

Depositata in Segreteria il 14 NOV, 2013

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
(Dott.ssa Elena RUSSO)

Elena Russo

CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CALABRIA

PER COPIA CONFORME

Si attesta che la presente copia composta di n. 16 fogli è conforme all'originale depositato in segreteria

Catanzaro, 14 NOV 2013
Il Direttore di Segreteria
Il Direttore della Segreteria
Dr. Elena Russo

Elena Russo